

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 28

25 novembre 2020

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

INCREMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA SOCIETÀ PIACENZA EXPO S.P.A.

Oggetto assembleare n. 2087

Relazione

L'obiettivo del rafforzamento e dello sviluppo del sistema fieristico regionale richiede politiche e azioni concrete finalizzate, tra l'altro, a sostenere le imprese fieristiche in tutte le diverse articolazioni e localizzazioni, specie in questa fase in cui l'emergenza sanitaria COVID-19 ha provocato ingenti danni economici ad alcune filiere.

Nei primi mesi del 2020 l'Italia è stata attraversata dalla più importante emergenza sanitaria degli ultimi decenni per la diffusione dell'infezione da COVID-19, e, in particolare, nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'area della provincia di Piacenza ha sofferto pesantemente l'impatto della conseguente situazione di lock down. Tale impatto ha interessato oltre che l'intera popolazione, anche il suo tessuto economico e produttivo con effetti molto significativi anche sul sistema fieristico.

Le penalizzazioni scaturite dall'attuale crisi rendono indispensabile il supporto di questa Regione al settore fieristico, e nello specifico alla società Piacenza Expo, in coerenza e in aggiunta alla crescita di una politica di marketing territoriale efficace, attraverso il sostegno strategico-promozionale del territorio piacentino. Tutto il sistema fieristico contribuisce infatti ad alimentare, attraverso le partecipazioni alle singole fiere, un indotto con fitta articolazione di attività ricettive e di servizio. Per tutto ciò, la perdita di quote di mercato in Piacenza Expo determina sia la perdita nell'indotto, sia la perdita di visibilità e attrattività in relazione ai piani di sviluppo del sistema istituzionale piacentino. La società Piacenza Expo non è stata esente da tale blocco delle attività - al pari di tutti i quartieri fieristici sul territorio nazionale - ha interrotto tutti gli eventi in programma.

Essendo cambiato il contesto economico-sociale, è necessario un mutamento della strategia regionale, ritenendo al momento strategica la presenza della istituzione Regione nelle società Piacenza Expo.

Nella fase attuale, l'obiettivo primario è confermare l'efficienza e la vitalità produttiva, soprattutto locale sul territorio. In particolare, riveste interesse primario della regione sostenere l'insieme delle attività economiche con l'intero indotto produttivo regionale comprensivo dei beni e servizi generati a livello territoriale, intesi quali poli di sviluppo e servizi commerciali connessi, che si riverberano a cascata sui differenti campi di produzione,

sull'erogazione dei servizi, sull'articolazione delle imprese e dei soggetti coinvolti, incidendo fortemente sulla stessa domanda di fornitura dei servizi, sull'occupazione e sull'ambiente.

Considerato che le attività di produzione di beni e servizi della società Piacenza Expo, di cui la Regione detiene la partecipazione, sono da ritenersi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, particolarmente in questo momento storico in cui la Regione intende fare ogni sforzo necessario per supportare il proprio tessuto economico imprenditoriale, per uscire dalla fase emergenziale e avviare una ripartenza di tutti i settori produttivi a garanzia dei livelli occupazionali.

Al fine di meglio contribuire al rilancio del polo fieristico piacentino attraverso il finanziamento del piano industriale e dei relativi investimenti previsti si è deciso di aumentare l'impegno della Regione Emilia-Romagna con un aumento della propria partecipazione azionaria di Euro 600.000,00.

La relazione illustrativa (allegato 1) e la relazione tecnico-finanziaria (allegato 3) vengono approvate unitamente al progetto di legge (allegato 2) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di seguito il contenuto degli articoli:

Articolo 1 "Autorizzazione all'incremento della partecipazione regionale alla società Piacenza Expo S.p.A."

La norma autorizza la Regione ad incrementare il massimale della partecipazione che si intende detenere rispetto alla precedente autorizzazione. Stabilisce altresì che tale incremento può essere realizzato attraverso un aumento di capitale che rispetti due condizioni: a) che l'aumento avvenga a condizioni di mercato; b) che tale aumento non sia finalizzato a coprire perdite pregresse della società.

Articolo 2 "Disposizioni di coordinamento"

Tale disposizione richiama e fa proprie le disposizioni della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) per gli aspetti relativi alle finalità della partecipazione stessa.

Articolo 3 "Norma finanziaria"

L'articolo definisce la copertura finanziaria.

Articolo 4 "Entrata in vigore"

L'articolo stabilisce il termine di entrata in vigore.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Autorizzazione all'incremento della partecipazione regionale alla società Piacenza Expo S.p.A.*

1. La Regione è autorizzata nel rispetto dell'articolo 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a incrementare la propria partecipazione alla società Piacenza Expo S.p.A. fino all'importo di 761.000,00 euro.

2. L'incremento della partecipazione di cui al comma precedente può avvenire anche nella forma della partecipazione ad un aumento di capitale, a condizione che esso:

- a) avvenga a condizioni di mercato;
- b) non sia finalizzato a coprire perdite della società.

Art. 2*Disposizione di coordinamento*

1. La presente autorizzazione è disposta mantenendo salve le previsioni e le finalità di partecipazione alla società Piacenza Expo

S.p.A. di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali).

Art. 3*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 2021, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Art. 4*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.